



Titolo

Calciatore - tesseramento — utilizzazione calciatore in posizione irregolare - illecito disciplinare di particolare gravità

Descrizione

La consapevole partecipazione a gare ufficiali o l'utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell'età prescritta o per altra causa - costituisce una seria violazione dei principi generali di lealtà, correttezza e probità nonché della specifica norma dell'art. 32, comma 2, C.G.S. oltre a rappresentare un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto, con riguardo alla società, è tale da alterare il regolare svolgimento dei tornei, e, per quanto attiene al calciatore, lo sottrae alle indispensabili tutele mediche e assicurative (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023). (Nel caso di specie la Corte ha affermato la responsabilità in capo al Presidente della società per avere schierato in campo un calciatore in una situazione di irregolare tesseramento, in quanto il suo status si caratterizza non solo quale espressione della società stessa nei confronti di tutti gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo con cui è destinata ad entrare in contatto, ma anche quale funzione di garanzia che esso assume nei confronti dell'ordinamento sportivo tutto e dei suoi soggetti e del rispetto da parte dei tesserati della società. Inoltre ha affermato la responsabilità del dirigente accompagnatore, il quale, ai sensi dell'art. 61 delle NOIF, è tenuto a presentare all'arbitro in occasione di ogni partita le liste di gioco dei calciatori, anche con gli estremi del tesseramento, con evidente dovere di vigilanza nel verificare la regolarità del calciatore in vista di ogni schieramento. Inoltre il medesimo onere di diligenza sussiste anche in capo allo stesso calciatore tenuto a verificare il buon esito della domanda e agli esercenti la patria potestà sullo stesso nel caso di minore età; quanto alla supposta inconsapevolezza della violazione inerente il mancato tesseramento da parte di un giocatore di 17 anni, va considerato che l'età del ragazzo, prossimo alla maggiore età, impone l'adozione di una avvedutezza appropriata all'importanza che il tesseramento riveste ai fini di una valida pratica agonistica; non sono ammesse trascuratezze o superficialità, né ci si può nascondere dietro al fatto che si tratta di attività a carico della società, dal momento che sempre è richiesta la collaborazione dell'atleta, consistente nella sottoscrizione da parte sua [oltre che dei genitori] del modulo di tesseramento; mancando tale sottoscrizione, l'atleta sa di non essere tesserato e dunque il suo scendere in campo o il suo collaborare con l'arbitro integra gli estremi di una consapevole violazione delle norme federali (CFA, Sez. I, n. 46/2024-2025).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 107/CFA/2024-2025/C

Presidente

Torsello

Relatore

Palmieri

Riferimenti normativi

art. 32, comma 2, CGS; art. 4 CGS; art. 61 NOIF

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0107 CFA del 21 maggio 2025 (A.S.D. Sporting Pallavicino-Sig. Enea Giuseppe-del Sig. Paolo Ragusa-Sig. A. C.-PFI)